

TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7007/2024 del 14-06-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI Alla udienza del 14/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6079 R.G.2023 promossa da: B.R.B. S.P.A. ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell' avv. ### con elezione di domicilio in ### contro: ENASARCO, con il patrocinio dell'avv.### , con elezione di domicilio in VIA DEL FONTANILE ARENATO 145 ### ROMA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. RG 6079/2023 la B.R.B. ### conveniva in giudizio la ### chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun rapporto di agenzia tra la società B.R.B. S.p.a., ed i tre collaboratori (### e società ### s.r.l nel periodo dal 01.07.2017 fino al 30.06.2022), confermando la presenza di un contratto di consulenza ovvero di collaborazione o procacciamento occasionale; b) Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della società ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall'### in riferimento alla posizione della sig.ra ### del sig. ### e della società ### s.r.l, come precisati nel verbale ispettivo di cui al doc.n.1 cit.

IN OGNI CASO: Con rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge e spese generali ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato con il D.M. 37/2018. Esponeva la società che a seguito di ispezione iniziata in data 1 agosto 2022 e terminata in data ###, veniva redatto verbale di accertamento ispettivo notificato a mezzo pec in data ###; che veniva rilevata una presunta violazione consistente nella mancata iscrizione adi alcuni soggetti presso la ### nonché il mancato versamento dei contributi evasi relativi al ### per i medesimi soggetti nel periodo dal 1.7.2017 al 30.6.2022; che, secondo gli ispettori della ### quei collaboratori o procacciatori erano in realtà agenti di ### che la società si

limitava a contestare tre specifiche posizioni, riferibili alla sig.ra marina ### al sig. ### ed alla società ### srl; che relativamente a tali posizioni il verbale veniva impugnato ma il ricorso amministrativo veniva respinto; che la società operava nel campo del commercio all'ingrosso di macchine per l'edilizia usate e macchinari industriali in genere, con codice ### 46.43; che nel periodo oggetto di accertamento, e cioè dal 2017 al 2022, si era avvalsa della collaborazione di due agenti plurimandatari ed a una serie di collaboratori occasionali che si limitavano in maniera saltuaria a segnalare l'esistenza di macchine usate da acquistare a prezzi convenienti su tutto il territorio nazionale; che in favore di questi segnalatori, erano sempre stati versati tutti gli oneri fiscali, contributivi e previdenziali.

Tanto premesso in fatto, con riferimento alle tre posizioni individuate dagli ispettori, richiamati i principi di diritto in materia di onere della prova, la parte ricorrente eccepiva la insussistenza del rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 c.c. .

In particolare, con riferimento al sig. ### precisava che era titolare di una ditta individuale che aveva rapporti commerciali con numerose società, essendo molto esperto nel settore della compravendita delle macchine utensili usate, avendo svolto per molti anni l'attività di agente di commercio; che erano state effettuate poche operazioni, di media 1 o 2 per anno; che solo nel 2019 erano stati conclusi 6 affari; che non era stato sottoscritto alcun contratto. Con riferimento alla società ### srl, faceva rilevare che trattavasi di impresa commerciale concorrente che saltuariamente segnalava a società terze (quindi anche B.R.B.) mezzi di edilizia civile da acquistare o vendere; che nel periodo di riferimento erano stati conclusi solo pochi affari.

Con riferimento alla sig.ra ### deduceva che era sostanzialmente una traduttrice/informatica che in maniera continuativa si occupava del sito internet della società, nelle versioni inglese e russo; che non aveva conoscenze tecniche nel settore delle macchine per l'edilizia e delle macchine utensili.

Deduceva che nessuno dei rapporti esaminati dagli ispettori aveva gli elementi caratteristici del rapporto di agenzia, tra cui, soprattutto, la stabilità.

Si costituiva in giudizio la ### contestando il ricorso; faceva innanzitutto

rilevare che la parte ricorrente non si era limitata ad una mera azione di "accertamento negativo sulle risultanze del verbale...", ma aveva anche chiesto al giudice l'accertamento di fatti costitutivi , inerenti gli asseriti contratti di consulenza, collaborazione o procacciamento di affari in capo ai tre soggetti; che, pertanto , in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, nel caso di specie doveva trovare applicazione anche il disposto dell'art. 2697 c.c. comma 2° con evidente modifica dell'onere probatorio; che tuttavia, tale onere in capo alla ricorrente non poteva ritenersi adempito tenuto conto delle argomentazioni dedotte, delle produzioni documentali e dei capitoli di prova formulati. ### contestava , in ogni caso, ogni avversa deduzione e tenuto conto dell' efficacia del verbale degli ispettori verbalizzati, deduceva la correttezza del loro operato svolto alla presenza di personale qualificato della società ricorrente, e delle conclusioni.

Al riguardo, evidenziava che la qualificazione dei rapporti alla stregua dello schema del contratto di agenzia era stata basata sulla valutazione di elementi oggettivi , quali la "durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni" come risultanti dalle fatture emesse dal 2018 al 2021-2022. Fatture rilevanti, ai fini dell'indagine, per l'entità dei "compensi corrisposti ...perlopiù superiori ai 5.000 ### annui, almeno in un'annualità..." per acconti e saldi provvigionali; per l'assoggettamento dei compensi "...alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell'imponibile..." versata "utilizzando il codice tributo 1040" relativo agli agenti e anche "1038" per il pagamento delle ritenute su provvigioni per rapporti di agenzia.

Con riferimento alla collaborazione della ####ra Tsybizova, richiamava il contratto in cui veniva descritta l'attività della predetta che era da un lato tecnicoinformatica ma anche promozionale; che, infatti, all' art. 6 ove era previsto che oltre al corrispettivo fisso di ### mensili la stessa avrebbe goduto, come di fatto è stato, di compensi provvigionali; che ciò risultava evidente nelle n. 22 fatture emesse nel periodo 2021-2022 , tenuto conto delle causali delle contabili .

A conferma delle conclusioni cui era giunta la ### venivano richiamate le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di rigetto del ### per i ### di ###

presso l'### del ### di ### in atti, in cui, previa specifica analisi delle posizioni, in merito al ### le sentenze della Corte di Giustizia Ce 16 marzo 2006 causa c-3/04 e della Suprema Corte (Cass. sez. lav. 1974/2016 e 1856/2016) si esclude "...l'esistenza stessa della figura del procacciatore continuo"; provvedimento che ha altresì evidenziato come "...### la prestazione della sig.ra ### si osserva innanzitutto che il contratto prodotto dalla ditta in sede di accertamento ispettivo è differente da quello trasmesso come allegato al ricorso amministrativo, per cui la relazione utilizzerà il primo, essendo stato prodotto nel corso dell'accertamento. Il contratto indica dapprima genericamente l'oggetto, dell'incarico affidato al soggetto consistente nella creazione e manutenzione del sito web della ditta. Le attività mediante le quali si dovrà esplicare l'incarico sono descritte in dettaglio all'art. 3.1 il quale, accanto ad attività più strettamente tecniche, include anche attività che potenzialmente si estendono alla presentazione e promozione dei prodotti, avuto riguardo alla natura della società (commercializzazione di macchinari utensili usati). Il soggetto si deve occupare, infatti, anche della realizzazione dei contenuti e della realizzazione e gestione delle newsletter, che costituiscono un classico strumento promozionale del web. Coerentemente con questa indicazione ed a riprova che tutta l'attività del soggetto è funzionale ad incentivare i potenziali clienti all'acquisto dei prodotti della ditta, il compenso prevede, accanto ad una parte fissa, una parte variabile, definita espressamente provvigione, determinata in percentuale sulla vendita dei cespiti tramite il lavoro svolto dal soggetto. Le fatture contengono riferimenti al lavoro svolto di ricerca di mercato estero, invio newsletter, premio esiti e buon fine vendite...".

Tanto premesso, la ### chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: 1) in via principale, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato; 2) in via riconvenzionale condannare B.R.B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore ### al pagamento dell'importo complessivo di ### (trentatremilatrecentocinquanta/59) dovuto per gli agenti ### e ### srl in forza del verbale di accertamento ispettivo del 21.09.2022 per il quale è causa (già detratti i due versamenti effettuati dalla ricorrente pari a ### e

) come qui di seguito specificato: quanto a ### a titolo di contributi ### ed ### per il periodo dal 1° trim. 2018 al 2° trim. 2022; quanto a ### a titolo di ### dovuto per gli anni 2019, 2020 e 2021; quanto a ### a titolo di sanzioni civili calcolate alla data del 16/3/2023 sul debito contributivo; quanto a ### a titolo di sanzioni ex ### 40 (omessa iscrizione o comunicazione cessazione); quanto a ### a titolo di interessi di mora ### per i quali la ditta ha presentato ricorso giudiziario.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

La parte ricorrente si costituiva con memoria in atti avverso la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.

Il giudice, alla odierna udienza, , all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati, per le ragioni esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.

Osserva il giudice che nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto al giudice di : a) Accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun rapporto di agenzia tra la società B.R.B. S.p.a. ed i tre collaboratori (### e società ### s.r.l. nel periodo dal 01.07.2017 fino al 30.06.2022), confermando la presenza di un contratto di consulenza o procacciamento occasionale; b) ### e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico della società ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall'### in riferimento alla posizione della ###ra ### del ### e della società ### s.r.l., come precisati nel verbale ispettivo...".

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo vantato dalla ### preteso sulla base di un verbale ispettivo, deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.

Ed, infatti, la Suprema Corte , nella ordinanza n. 9706/2024 ha precisato che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.

Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'#### sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'#### previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. ### indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.

Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento

giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).

Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'### ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.(v.Cass. n. 14965 del 6.9.2012) Sulla base di tali principi va valutata la posizione della ### nel caso in esame.

Ebbene, esaminando la memoria di costituzione, si rileva che ### si è limitata ad opporsi alla prova articolata dalla parte ricorrente, chiedendo, in via subordinata, ammettersi prova contraria sugli stessi capitoli articolati dalla ricorrente e con i testi dalla stessa indicati.

Appare, quindi, evidente che nessuna istanza istruttoria è stata formulata in via diretta dalla ### che, tra l' altro, ha censurato i capitoli di prova ex adverso articolati siccome generici e irrilevanti.

Tanto premesso, il giudice , ritenuta la genericità dei capitoli di prova , esaminata la documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto delle deduzioni delle stesse, ha ritenuto superflua l' istruttoria, considerato che i verbali redatti dai funzionari degli ### fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza; per le ulteriori circostanze che i funzionari dichiarano di aver accertato, il verbale è mezzo di prova liberamente

valutabile dal giudice e non può costituire prova della qualificazione giuridica dei rapporti che il verbalizzante fa scaturire dalle circostanze di fatti accertate (cfr. Cass. n. 23800 del 7.11.2014; Cass. n. 3525 del 22.5.2005). Tanto premesso, in mancanza di specifiche deduzioni in fatto e richieste di prove da parte dell' attore sostanziale, tenuto conto della specifica contestazione da parte della società ricorrente, la pretesa della ### non risulta fondata.

Osserva il giudice che il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr Cass. 19828/2013) Come precisato dalla Suprema Corte, nel rapporto di agenzia - che si distingue dal rapporto di procacciatore d' affari, per la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale - le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, od anche un minimo forfettario; ne consegue che l'esiguità dei compensi percepiti dal lavoratore non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia.

La Suprema Corte ha specificato che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio

rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (### 24.5.2005 n. 13629).

Ebbene, nel caso in esame, dalla documentazione allegata non emergono elementi significativi ai fini dell'accertamento del requisito della stabilità, inteso quale riflesso dell'assunzione di un preciso obbligo allo svolgimento di attività di promozione di contratti ed al raggiungimento di un target di vendite; invero, la mera durata pluriennale dei rapporti non è di per sé elemento comprovante la sussistenza di un rapporto di agenzia; il fatto poi che siano state corrisposte delle provvigioni , se pur di rilevanti importi, è di per sé irrilevante e non qualificante, ben potendo le stesse spettare anche al procacciatore.

Anche la durata dell'incarico è compatibile con l'esercizio di attività di procacciamento.

Osserva , infine, il giudice che le richieste istruttorie dell' ### come già sopra fatto rilevare, appaiono irrilevanti e comunque nulla provano con riguardo alla qualificazione del rapporto.

Sulla base delle ragioni sin qui esposte, accerta e dichiara la inesistenza di alcun rapporto di agenzia tra la società R.B.R. spa ed i tre collaboratori (### e ### srl) nel periodo dal 1.7.2017 fino al 30.6.2022; accerta e dichiara la

insussistenza di alcun obbligo a carico della B.R.B spa relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi da ### in riferimento alla posizione della sig.ra ### del sig. ### e della società di ### srl, come precisati nel verbale ispettivo n. 2 , reg. Carico ### del 21.9.2022.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ogni altra istanza respinta , accerta e dichiara la inesistenza di alcun rapporto di agenzia tra la società R.B.R. spa ed i tre collaboratori (### e ### srl) nel periodo dal 1.7.2017 fino al 30.6.2022; accerta e dichiara la insussistenza di alcun obbligo a carico della B.R.B spa relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi da ### in riferimento alla posizione della sig.ra ### del sig. ### e della società di ### srl, come precisati nel verbale ispettivo n. 2 , reg.

Carico ### del 21.9.2022.

Condanna la ### al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in ### oltre iva e cpa. ### 14 giugno 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alfonsina Bellini
RG n. 6079/2023